

*Il Presidente  
della Delegazione  
Trattante*

**CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO  
RELATIVAMENTE ALLA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO DELLE  
RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2012**

*28/04/2013*

In data 21/02/ **2013**, alle ore 17,00 , presso il Comune di BOSCOTRECASE,

ha avuto l'incontro della Delegazione Trattante tra:

**Il Presidente della Delegazione Trattante di parte pubblica** dott.ssa Feliciello Olimpia

**Responsabile del Settore AA.GG.**

**E le seguenti Organizzazioni Sindacali:**

**Organizzazioni Sindacali Territoriali**

**CGIL FP** \_\_\_\_\_

**CISL FPS** \_\_\_\_\_

**UIL FPL** *[Signature]* \_\_\_\_\_

**CSA** \_\_\_\_\_

**DICAP** \_\_\_\_\_

**RSU Aziendale**

*[Signature]* \_\_\_\_\_

*[Signature]* \_\_\_\_\_

*[Signature]* \_\_\_\_\_

*[Signature]* \_\_\_\_\_

*[Signature]* \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

*Il Presidente  
della Delegazione  
Trattante  
delle A.T.*


*[Signature]*

## Premesso che

- > Nella Delegazione trattante del 13/06/2005 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di durata quadriennale, parte normativa ed economica, nel rispetto della disciplina prevista dall'art. 5 del CCNL 01.04.1999, come sostituito dall'art. 4 del CCNL 22.01.2004;
- > Con delibera n. 206 del 28/12/2012, la giunta comunale ha formulato le proprie direttive al Presidente della Delegazione trattante per l'avvio della contrattazione decentrata integrativa, relativamente all'utilizzo del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2012;
- > A seguito convocazione della Delegazione trattante, in data 15/07/2012, si è provveduto ad avviare il negoziato per la contrattazione decentrata integrativa per le materie relative alla costituzione ed utilizzo del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2012;
- > al termine della fase negoziale, nella Delegazione trattante del 30/01/2013, le parti hanno sottoscritto l'ipotesi di accordo del contratto decentrato integrativo relativamente alla ripartizione del fondo delle risorse decentrate;
- > con nota prot.1031 del 01/02/2013, il Presidente della Delegazione trattante ha trasmesso l'ipotesi di accordo con allegata la relazione illustrativa tecnico – finanziaria al Collegio dei Revisori dei Conti per la verifica in ordine alla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata con i vincoli di bilancio, così come prescritto dal comma 3 dell'art. 5 del CCNL del 1.4.1999, innanzi richiamato;
- > il Collegio dei Revisori dei Conti, con nota prot. 1338 del 13/02/2013, ha attestato la compatibilità dei costi previsti dal medesimo contratto con i vincoli di bilancio;

**Rilevato** che, sulla base del predetto parere, la Giunta comunale, con deliberazione n. 41 del 15/02/2013, ha autorizzato il Presidente della Delegazione trattante alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2012;

In data 21/02/2013 si è proceduto alla sottoscrizione definitiva C.D.I. del personale non dirigente del Comune di Boscotrecase per l'anno 2012, come di seguito illustrato.



## CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO PER L'ANNO 2012

### Art. 1

#### Ambito di applicazione e durata

1. Il presente contratto disciplina le modalità di utilizzo delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2012, in applicazione del disposto dell'art. 5, comma 1, del CCNL 1.4.1999, come sostituito dall'art. 4 del CCNL del 22.1.2004.
2. Il presente contratto nei limiti delle risorse complessive e di quelle destinate ai singoli istituti del salario accessorio, nonché per la disciplina relativa alle modalità ed ai criteri di utilizzo delle risorse, salvo diversa successiva disposizione derivante dalla contrattazione collettiva nazionale o accordo tra le parti stipulanti il presente contratto, è, peraltro, da ritenersi valida fino alla sottoscrizione del successivo che ne definirà per l'anno di riferimento i nuovi importi.

### Art. 2

#### Interpretazione autentica delle clausole controverse

1. Nel caso in cui sorgano controversie sull'interpretazione di legittime clausole contenute nel presente contratto le parti si incontrano entro trenta giorni a seguito di specifica richiesta formulata da uno dei sottoscrittori per definire consensualmente il significato. L'eventuale accordo d'interpretazione autentica sostituisce fin dall'inizio della vigenza la clausola controversa.


### Art. 3

#### Lavoro straordinario

1. Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto. Tali prestazioni sono ammesse per fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali ed in relazione ad eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni, ed imprevedibili. Pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro.
2. Si conviene che l'effettuazione di lavoro straordinario potrà avvenire solo previa autorizzazione del Responsabile del servizio, cui appartiene il dipendente, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione. Alla prestazione dovrà corrispondere la concreta possibilità di pagamento dello stesso. Nei casi in cui si autorizzano dipendenti ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario in assenza di relativa copertura finanziaria, il Responsabile del servizio che ha disposto l'autorizzazione risponde personalmente del maggiore onere conseguente.
3. La prestazione individuale di lavoro a qualunque titolo resa non può, in ogni caso, superare un arco massimo giornaliero di 10 ore. Le prestazioni di lavoro straordinario, per l'anno 2012, non potranno superare quelle rese disponibili nel fondo nell'anno precedente per un importo pari ad **€ 7.303,24**.
6. In sede di consuntivo eventuali risparmi sui fondi relativi al lavoro straordinario, di cui al comma 2 del presente articolo, verranno utilizzati per impinguare il fondo di cui all'art. 31 del CCNL 2002/2005.

### Art. 4

**Costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all'art. 31 CCNL 22/01/2004**



1. Il fondo è costituito ai sensi dell'art. 15 del CCNL 1.4.1999 e nel rispetto della disciplina introdotta dall'art. 31 del CCNL 22.01.2004, in base al quale lo stesso viene determinato in due distinte categorie:

- a) la prima, costituita nel rispetto del comma 2, ricomprende tutte le fonti di finanziamento già previste dalle discipline contrattuali vigenti, che hanno la caratteristica della certezza, della stabilità e della continuità nel tempo, definito **“risorse decentrate stabili”**;
- b) la seconda, costituita nel rispetto del comma 3, viene qualificata come **“risorse decentrate variabili”** e comprende tutte le risorse eventuali e variabili previste dai CC.CC.NN.LL. vigenti.

2. In particolare, la prima parte del fondo relativo alla lettera a) per l'anno 2012, a valere per tutto il periodo di riferimento di vigenza del presente CCDI, le risorse sono così quantificate:

#### FONDO RISORSE STABILI - TABELLA A

RIFERIMENTI NORMATIVI	Anno 2012
<b>Art. 14 CCNL 1998 – 2001 – Comma 4</b>	
Risparmi del 3% delle risorse destinate al pagamento del lavoro straordinario	€ 631,01
<b>Art. 15 CCNL 1998 – 2001 - Comma 1</b>	
a) importo dei fondi di cui alle lettere a) – b) – c) dell'art. 15, comma 1, e successive integrazioni;	€ 167.007,80
g) risorse destinate per l'anno 1998 al pagamento del LED al personale dipendente in servizio.	€ 27.421,80
h) indennità ex art. 37, comma 4, del CCNL 06/07/1995	€ 3.098,74
j) 0,52% del monte salari 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza.	€ 11.151,20
<b>Art. 4 CCNL biennio economico 2000-2001</b>	
Monte salari 1999, esclusa la dirigenza, pari all'1,1%	€ 22.115,20
<b>Art. 32 CCNL 2002 – 2005</b>	
Importo pari allo 0,62% del monte salari riferito all'anno 2001	€ 14.587,95
Importo pari allo 0,50% del monte salari riferito all'anno 2001	
<b>Art. 4 CCNL 2004 – 2005 – Comma 1</b>	
Importo pari allo 0,50% del monte salari riferito all'anno 2003	
<b>Art. 8, comma 2, CCNL 11.04.2008</b>	
Importo pari allo 0,60% del monte salari riferito all'anno 2005	
<b>TOTALE TABELLA A</b>	<b>€ 246.013,70</b>

3. La prima parte del fondo di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo viene incrementata in base alle disposizioni contrattuali riportate nella tabella successiva. La parte del fondo in esame ha bisogno di una verifica annuale, in quanto potrà legittimare ulteriori disponibilità di risorse stabili. Pertanto, si considerano, altresì, i seguenti incrementi:

#### FONDO RISORSE STABILI - TABELLA B

RIFERIMENTI NORMATIVI	Anno 2012
<b>Art. 4 CCNL biennio economico 2000-2001 - Comma 2</b>	
RIA ed assegni ad personam del personale cessato dal servizio	€ 21.625,11

<b>Art. 29 CCNL 2002 – 2005 – Comma 2</b>	
Dichiarazione congiunta n. 14: Risorse dal bilancio previste per l'incremento stipendiale nelle singole posizioni di sviluppo in seguito all'applicazione della PEO	<b>€ 33.066,15</b>
<b>Art. 33 CCNL 2002 – 2005 – Comma 4</b>	
Risorse dal bilancio previste per il finanziamento dell'indennità di comparto prevista dalla colonna (1) della Tabella D	<b>€ 4.688,23</b>
<b>TOTALE TABELLA B</b>	<b>€ 59.379,49</b>
<b>TOTALE TABELLA A</b>	<b>€ 246.013,70</b>
<b>TOTALE NETTO RISORSE STABILI</b>	<b>€ 305.393,19</b>

4. Il secondo fondo per lo sviluppo delle risorse umane e della produttività, qualificato come risorse eventuali e variabili, di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, prevede le fonti di finanziamento così specificate:

#### FONDO RISORSE VARIABILI - TABELLA C

<b>Art. 15 CCNL 01.04.1999</b>	<b>Anno 2012</b>
<b>Comma 1</b>	
d) Risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997	
m) risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina del lavoro straordinario (comma 3, art.14)	
<b>Comma 2</b>	
Quota 1,2% del monte salari 1997	<b>€ 25.738,15</b>
<b>Comma 5</b>	
Risorse da destinare al finanziamento di specifici progetti a seguito attivazione di nuovi servizi ovvero per l'implementazione di quelli esistenti	
Risorse correlate in misura pari ad un quarto dei proventi delle sanzioni per violazioni previste dall'art. 208 - Codice della strada;	
<b>Art. 17 CCNL 01.04.1999 – Comma 5</b>	
Somme non utilizzate del fondo relativo all'anno precedente	
<b>TOTALE RISORSE DECENTRATE VARIABILI</b>	<b>€ 25.738,15</b>

<b>FONDO LETTERA k – Art. 15 CCNL 01.04.1999</b>	
risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione del personale	
§ 2,0% delle risorse previste dall'art. 92, comma 5, del Codice degli appalti pubblici, di cui al d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163	
§ 10% delle entrate previste per il condono edilizio in applicazione dell'art. 39 della L. n. 724/94	
§ 10% delle risorse previste per il recupero evasione ICI, di cui all'art. 59, comma 1, lettera p), del D.lgs. n. 446/97	<b>€ 15.000,00</b>
<b>TOTALE RISORSE LETTERA k)</b>	<b>€ 15.000,00</b>

Art. 5

**Riduzione del fondo delle risorse decentrate stabili**

Si precisa, altresì, che il fondo delle risorse stabili viene ridotto degli importi quantificato in base a specifiche disposizioni contrattuali di cui all'art. 7 del CCNL del 31/03/1999 e degli oneri utilizzati per il salario accessorio del personale ATA trasferito nei ruoli dello Stato con la contrattazione decentrata relativa all'anno 2009.

### 1. Riduzione del fondo delle risorse decentrate stabili per il trasferimento del personale ATA

In base ai pareri resi dal Dipartimento della Funzione Pubblica, a seguito trasferimento del personale ATA nei ruoli dello Stato a partire dal 01/01/2000, ai sensi dell'art. 8 della L. 3-5-1999, n. 124 e degli artt. 5 e 10 del DM 23-7-1999, n. 184, il fondo delle risorse stabili viene ridotto degli importi destinati al predetto personale in applicazione degli accordi sottoscritti con la CDI per l'anno 1999. Tale importo è quantificato nella misura di seguito descritta.

Riduzione somme risorse stabili correlati al LED per il personale ATA	<b>€ 223,80</b>	8	<b>€ 1.790,40</b>
Riduzione somme risorse stabili utilizzate per il salario accessorio per il personale ATA	<b>€ 177,41</b>	8	<b>€ 1.419,28</b>
	<b>TOTALE</b>		<b>€ 3.209,68</b>

### 2. Finanziamento di particolari profili professionali nel nuovo sistema di classificazione di cui all'art. 7 del CCNL del 31/03/1999

Ai sensi dell'art. 7, comma 4, del CCNL 31/03/1999, il personale dell'area di vigilanza inquadrato nella ex quinta qualifica funzionale è collocato, con decorrenza 1.1.1998, nella ex sesta qualifica funzionale e, con decorrenza dalla data di stipulazione del citato CCNL nella categoria C, con la attribuzione dei relativi trattamenti tabellari iniziali.

Ai sensi dell'art. 7, commi 3, del CCNL 31/03/1999 e il personale della ex prima e seconda qualifica funzionale è collocato, con decorrenza 1.1.1998, nella ex terza qualifica funzionale e, con decorrenza dalla data di stipulazione del predetto CCNL, nella categoria A, con la attribuzione dei relativi trattamenti tabellari iniziali.

	Qualifica funzionale	Tabellare	Nuova Categoria	Tabellare	Incremento stipendiale	Numero dipendenti	Finanziamento
Personale Vigilanza	5°	€ 8.076,87	C1	€ 8.145,04	€ 68,17	14	€ 954,38
Personale prima q.f.	1° LED	€ 5.110,34	A1	€ 6.041,00	€ 930,66	1	€ 930,66
Personale seconda q.f.	2°	€ 5.488,39	A1	€ 6.041,00	€ 552,61	3	€ 1.657,83
Personale seconda q.f.	2° LED	€ 5.723,89	A1	€ 6.041,00	€ 317,11	1	€ 317,11
					<b>TOTALE</b>		<b>€ 3.859,98</b>

In ossequio alle succitate disposizioni, il fondo delle risorse stabili viene quantizzato in

**€ 298.323,53**

#### RIEPILOGO GENERALE

<b>FONDO RISORSE STABILI DISPONIBILI</b>	<b>€ 298.323,53</b>
<b>TOTALE NETTO RISORSE VARIABILI</b>	<b>€ 25.738,15</b>
<b>TOTALE RISORSE LETTERA k)</b>	<b>€ 15.000,00</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 339.061,68</b>

#### Art. 6

Riduzione del fondo ex art. 9, comma 2bis, del D.L. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010

1. In ordine alla disposizione in esame, che prevede misure di contenimento delle risorse destinate alla contrattazione decentrata integrativa per tutte le amministrazioni pubbliche, si rileva che a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.
2. Sulla scorta delle indicazioni fornite con la circolare n. 12 del 15.04.2011 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Dipartimento della Funzione Pubblica, si registra che, per quanto riguarda l'individuazione delle risorse oggetto di tale disposizione, occorre fare riferimento a quelle destinate al fondo per il finanziamento della contrattazione integrativa determinate sulla base della normativa contrattuale vigente del comparto di riferimento.
3. Dalla riduzione del fondo, possono essere escluse le somme indicate dalla Circolare n. 16 del 02.05.2012 della Ragioneria Generale dello Stato, contenente le informazioni generali e le istruzioni sulla corretta compilazione del Conto annuale:
4. Di seguito un prospetto generale con le indicazioni di maggiore interesse fornite dalla circolare per la corretta rilevazione dei dati relativi al monitoraggio dei fondi per la contrattazione decentrata integrativa, che dovranno essere presi in considerazione per verificabilità delle prescrizioni dell'art. 9, comma 2bis, del D.L. n. 78/2010 e che vanno ad aggiungersi alle indicazioni fornite con la circolare n. 12/2011 innanzi richiamata.
5. Resta inteso che il fondo complessivo non può, in ogni caso, superare quello costituito nell'anno 2010. Sulla scorta dei predetti orientamenti, si è proceduto alla determinazione del fondo delle risorse decentrate stabili e variabili per l'anno 2010, al fine di avere dati omogenei da porre a confronto con gli importi relativi al fondo da utilizzare per gli anni successivi, che di seguito si riporta.

<b>TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE 2010</b>	<b>FONDO 2010</b>	<b>VOCI DA ESCLUDERE</b>	<b>FONDO DA CONSIDERARE PER LA RIDUZIONE</b>
	<b>€ 348.125,76</b>	<b>€ 13.025,60</b>	<b>€ 335.100,16</b>

6. Il prospetto di seguito riportato descrive il fondo per la contrattazione decentrata integrativa costituito per l'anno 2012 .

<b>PROSPETTO GENERALE</b>	<b>ANNO 2012</b>	<b>Risorse neutre</b>	<b>Descrizione</b>
<b>TOTALE TABELLA A</b>	<b>€ 298.323,53</b>	<b>€ 4.688,23</b>	Indennità di comparto - colonna 1
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI</b>	<b>€ 25.738,15</b>	<b>€ 0,00</b>	Economie anno 2011 art. 17, comma 5
		<b>€ 0,00</b>	Economie straordinario anno 2011 art. 17, lettera m)
<b>TOTALE RISORSE LETTERA K)</b>	<b>€ 15.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	Risorse art. 92, comma 5, del D.Lgs n. 163/2006
<b>TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE 2012</b>	<b>€ 339.061,68</b>	<b>€ 4.688,23</b>	<b>€ 334.373,45</b>

6. In relazione all'obbligo circa il rispetto della riduzione della spesa, si rileva che la proposta di costituzione rispetta il dettato legislativo, in quanto il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2012, costituito dalle risorse stabili e dalle risorse variabili, escluse le somme neutre, risulta inferiore a quella utilizzata nell'anno 2010.

7. Rispetto al secondo vincolo da verificare, in ordine alla riduzione del fondo in misura proporzionale alla riduzione del personale, si ritiene che la procedura, considerata rispettosa dei vincoli descritti, possa essere realizzata effettuando il calcolo del personale medio in servizio nell'anno 2010 e negli anni successivi, determinato come semisomma dei dipendenti presenti al 1° gennaio e al 31 dicembre. La riduzione del fondo avviene per un importo pari alla variazione percentuale del personale medio nell'anno di riferimento rispetto all'anno 2010.

<b>Totale fondo risorse decentrate anno 2010</b>	<b>€ 335.100,16</b>
<b>Dipendenti in servizio al 01/01/2010</b>	<b>79</b>
<b>Dipendenti in servizio al 31/12/2010</b>	<b>77</b>
<b>Dipendenti in servizio al 01/01/2012</b>	<b>75</b>
<b>Dipendenti in servizio al 31/12/2012</b>	<b>72</b>
<b>Media Dipendenti in servizio anno 2010</b>	<b>78</b>
<b>Media Dipendenti in servizio anno 2012</b>	<b>73,5</b>
<b>Variazione percentuale</b>	<b>94,23%</b>
<b>Fondo massimo disponibile da utilizzare per la CDI anno 2012</b>	<b>€ 315.767,46</b>
<b>Riduzione ex art. 9, comma 2bis, del D.L. n. 78 del 31.05.2010</b>	<b>€ 18.605,99</b>

8. Dopo l'applicazione dei criteri descritti, si rileva che il fondo costituito per l'anno 2012 deve essere ridotto per un importo pari ad **€ 18.605,99**

9. A seguito della suddetta riduzione il fondo viene fissato in **€ 315.767,46**

10. In conclusione, il fondo complessivo delle risorse decentrate da utilizzare per la contrattazione decentrata integrativa per l'anno 2012 viene illustrato nella seguente tabella.

<b>FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE</b>	<b>Fondo risorse decentrate anno 2012</b>	<b>Risorse escluse dalla riduzione</b>	<b>Fondo risorse decentrate da utilizzare per il C D I anno</b>
Fondo risorse decentrate anno 2012	€ 339.061,68		
Fondo da considerare anno 2012	€ 334.373,45	€ 4.688,23	
Riduzione fondo ex art. 9, comma 2bis	€ 18.605,99		
Fondo risorse decentrate rideterminato	€ 315.767,46	€ 4.688,23	€ 320.455,69
Fondo risorse lettera K)			€ 15.000,00
Fondo destinato al finanziamento degli istituti stabili e variabili			€ 305.455,69

**TITOLO III – Utilizzo del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività**

**Art. 7  
Utilizzo del fondo delle "risorse decentrate stabili"**



Prioritariamente le parti concordano sulla necessità di individuare le risorse occorrenti al finanziamento degli istituti che hanno la caratteristica della certezza e della stabilità nel tempo, come prescritto dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004. Tali risorse vengono prelevate dal fondo specifico relativo alle "risorse decentrate stabili", così come di seguito determinate.

**1. Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento delle progressioni economiche orizzontali già effettuate a tutto il 31.12.2011 – Art. 17, comma 2 - lettera b), del CCNL 01.04.1999.**

Ai sensi dell'art. 34, comma 1, del CCNL del 22.01.2004, le risorse economiche già destinate alla progressione orizzontale all'interno della categoria sono interamente a carico del fondo "risorse stabili". Per tale destinazione viene istituito un fondo per le progressioni orizzontali ai sensi dell'art. 17, comma 2 - lett. b), del CCNL del 1.4.1999. Tale fondo definisce la capienza economica delle progressioni orizzontali già effettuate al 31.12.2010.

Con la costituzione del predetto fondo si determineranno, altresì, le progressioni dell'anno con le limitazioni previste dai contratti nazionali vigenti. In particolare, si precisa che per il riconoscimento del diritto alla partecipazione della selezione per la progressione orizzontale, il dipendente deve essere in possesso del requisito minimo di permanenza nella posizione in godimento pari a ventiquattro mesi.

Gli importi utilizzati per le progressioni orizzontali vengono riacquisiti nel fondo in parola nel caso di cessazioni dal servizio, progressioni verticali o reinquadramenti comunque determinati del personale interessato. Le relative risorse risultano disponibili per le finalità contenute nei successivi articoli.

Si precisa, inoltre, che gli importi destinati alle progressioni orizzontali sono a carico del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività in relazione al loro costo originario. Infatti, nel predetto fondo confluiscono le somme relative agli incrementi stipendiali previsti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali relativamente alle singole posizioni di sviluppo più elevate riconosciute al personale, come illustrato dalla dichiarazione congiunta n. 14 del CCNL 22.01.2004. Tali importi sono finanziati con le risorse nazionali del CCNL medesimo e quindi a carico del bilancio dell'Ente.

L'utilizzo del fondo a tutto il 31.12.2012 risultante dall'applicazione di quanto sopra sancito è di seguito specificato:

DIPENDENTI PER CATEGORIA			QUOTA ANNUA (X 13 mensilità)	TOTALE
Cat.	Nr. Dipend.	Posizione economica		
D3	1	D6	€ 4.338,30	€ 4.338,30
D1	5	D6	€ 7.774,01	€ 38.870,05
D1	1	D6	€ 5.182,67	€ 5.182,67
D1	1	D6	€ 1.943,50	€ 1.943,50
C	41	C5	€ 2.651,10	€ 108.695,10
C	1	C5	€ 1.104,63	€ 1.104,63
B3	1	B7	€ 1.785,85	€ 1.785,85
B1	12	B7	€ 2.853,16	€ 34.237,92
B1	5	B6	€ 2.057,11	€ 10.285,55
A	2	A5	€ 1.327,17	€ 2.654,34
A	2	A4	€ 941,95	€ 1.883,90
A	3	A3	€ 617,27	€ 1.851,81
<b>TOTALE</b>	<b>75</b>	<b>TOTALE</b>		<b>€ 212.833,62</b>

Da quanto sopra enunciato le risorse complessive risultanti, destinate al finanziamento delle progressioni economiche per l'anno 2012, ammontano a complessive **€ 212.833,62**

**2. Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento dell'indennità di comparto per l'anno 2012. - Art. 33, comma 4, del CCNL 22.01.2004.**

Parte delle risorse stabili sono destinate alla corresponsione dell'indennità di comparto secondo la disciplina dell'art. 33 e per gli importi indicati nella colonna 2 e nella colonna 3 della tabella D del CCNL del 22.0.2004.

Le risorse nelle misure indicate nella colonna (1) della Tabella D vanno imputate a carico del bilancio dell'Ente.

Il finanziamento dell'indennità di comparto derivante da nuove assunzioni, comprese quelle dovute a processi di mobilità, ovvero nel caso di progressioni verticali effettuate a seguito dell'entrata in vigore del CCNL del 22.1.2004 previste nel piano annuale delle assunzioni destinate alla copertura di nuovi posti in organico sono da reperire con mezzi di bilancio non gravando sul fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività.

A tal fine, vengono individuate annualmente le predette somme e le risorse necessarie per il finanziamento dell'indennità di comparto previste dalla colonna (1) della Tabella D del citato contratto.

Tale quota viene inserita nel fondo di cui alla Tabella B dell'art. 3 del presente CCDI e verrà utilizzata per incrementare le risorse del fondo utili al finanziamento dell'intera quota prevista per la corresponsione dell'indennità di comparto di cui al comma 4 del citato art. 33.

A seguito cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa del personale interessato, le quote dell'indennità di comparto sono riacquisite nelle disponibilità del fondo.

DIPENDENTI PER CATEGORIA		Nr. Mensilità	Quota mensile	QUOTA ANNUA	TOTALE
Cat.	Nr. Dipend.				
D	6	12	€ 51,90	€ 622,80	€ 3.736,80
D	1	3	€ 51,90	€ 155,70	€ 155,70
D	1	8	€ 51,90	€ 415,20	€ 415,20
C	41	12	€ 45,80	€ 549,60	€ 22.533,60
C	1	5	€ 45,80	€ 229,00	€ 229,00
B	18	12	€ 39,31	€ 471,72	€ 8.490,96
A	7	12	€ 32,40	€ 388,80	€ 2.721,60
<b>TOTALE</b>	<b>75</b>		<b>TOTALE</b>		<b>€ 38.282,86</b>

Pertanto, per l'anno 2012 le quote destinate al finanziamento dell'indennità di comparto finanziate con risorse decentrate stabili ammontano a complessive **€ 38.282,86**

RIFERIMENTI NORMATIVI	ANNO 2012
<b>Art. 17 CCNL 01.04.1999 - Comma 2</b>	
Fondo per il finanziamento della progressione economica orizzontale effettuate negli anni precedenti	<b>€ 212.833,62</b>
<b>Art. 33 CCNL 2002 - 2005</b>	
Somme destinate al finanziamento dell'indennità di comparto	<b>€ 38.282,86</b>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 251.116,48</b>

**RIEPILOGO GENERALE**

<b>FONDO RISORSE STABILI E VARIABILI</b>	<b>€ 305.455,69</b>
<b>FINANZIAMENTO ISTITUTI STABILI</b>	<b>€ 251.116,48</b>
<b>FINANZIAMENTO ISTITUTI VARIABILI</b>	<b>€ 54.339,21</b>
<b>TOTALE RISORSE LETTERA k)</b>	<b>€ 15.000,00</b>

**ART. 7**

**Utilizzo del fondo delle "Risorse decentrate variabili"**

1. Dalla quota complessiva del fondo delle risorse stabili, pari ad **€ 305.455,69** viene effettuata la decurtazione delle risorse necessarie al finanziamento delle "risorse decentrate stabili" individuate all'articolo precedente pari ad **€ 251.116,48**
2. Il fondo delle risorse disponibili per un importo di **€ 54.339,21** sarà utilizzato per il finanziamento di tutti gli istituti che abbiano le caratteristiche tipiche del salario accessorio e quindi con contenuti di variabilità e di eventualità nel tempo in base alla disciplina concordata all'art. 8 del presente CCDI.
3. Le parti concordano sulla distribuzione delle risorse disponibili, in base al seguente prospetto:

**UTILIZZO DEL FONDO "RISORSE DECENTRATE VARIABILI" - TABELLA E**

<b>RIFERIMENTI NORMATIVI</b>	<b>Anno 2012</b>
<b>Art. 17 CCNL 1.4.1999 – comma 2</b>	
lettera a): Incentivazione della produttività ed il miglioramento dei servizi	<b>€ 16.289,21</b>
lettera d): Fondo per il finanziamento degli istituti legati all'organizzazione del lavoro	
indennità di turno	<b>€ 25.550,00</b>
indennità di reperibilità	<b>€ 1.900,00</b>
indennità di rischio	
Indennità per orario festivo e notturno	<b>€ 8.200,00</b>
maneggio valori	
lettera e): fondo per indennità di funzioni svolte in condizioni particolarmente disagiate per il personale di categoria A, B e C	
lettera f): fondo per remunerare compiti che comportano specifiche responsabilità per il personale di categoria C e B,	<b>€ 2.400,00</b>
Lettera i): fondo per compensare specifiche posizioni di lavoro al personale delle categorie C e B, ai quali sono stati attribuiti specifiche funzioni	
<b>TOTALE</b>	<b>€ 54.339,21</b>

**UTILIZZO DEL FONDO RISORSE ART. 15, LETTERA "K" - TABELLA F**

<b>RISORSE Art. 15 - Lettera k)</b>	<b>Anno 2012</b>
Lettera g): fondo per incentivare specifiche attività e prestazioni correlate all'utilizzazione delle risorse indicate all'art. 15, comma 1 - lettera k), del CCNL del 1.4.1999:	
▪ 2,0% delle risorse previste dall'art. 92, comma 5, del Codice degli appalti pubblici, di cui al d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163	
▪ 10% delle entrate previste per il condono edilizio in applicazione dell'art. 39 della L. n. 724/94	

▪ 10% delle risorse previste per il recupero evasione ICI, di cui all'art. 59, comma 1, lettera p), del D.lgs. n. 446/97	<b>€ 15.000,00</b>
<b>TOTALE lettera k)</b>	<b>€ 15.000,00</b>

**TITOLO IV – Definizione criteri di riparto "Risorse decentrate variabili"**

**ART. 9**

**Criteri e modalità per l'utilizzo del fondo relativo alle "risorse decentrate variabili"**

**1. Turno:**

Il turno può essere attuato in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero con durata pari o superiore a 10 ore e consiste in una effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliere.

Ai fini della corresponsione della relativa indennità, le prestazioni lavorative devono essere distribuite nell'arco del mese in modo tale da far risultare una distribuzione equilibrata e avvicinata dei turni effettuati in orario antimeridiano e pomeridiano.

L'indennità di turno ricomprende anche il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro ed è corrisposta solo per i periodi di effettiva prestazione di servizio in turno.

Elenco profili:

⇒ N. 3 Agenti di Polizia locale;

**Risorse necessarie Totali € 25.550,00**

**2. Reperibilità**

Il servizio di pronta reperibilità viene istituito per far fronte ad interventi urgenti ed inderogabili nell'ottica di un efficiente servizio alla collettività, con riferimento al Servizio di Stato Civile.

Elenco profili:		
Ufficiale di Stato Civile	n. 3 unità	Il sabato, la domenica e i giorni festivi infrasettimanali per 12 ore al giorno;

**Risorse necessarie Totale € 1.900,00**

**3. Indennità per orario notturno, festivo e/o orario festivo/notturno**

Ai sensi dell'art. 24, comma 5, del CCNL 14/09/2000, la prestazione lavorativa, anche in assenza di rotazione per turno, si riconosce tale indennità al personale che svolge parte della prestazione lavorativa con tale articolazione

**Risorse necessarie Totale € 8.200,00**

**4. Particolari Posizioni**

E' l'indennità finalizzata a compensare specifiche funzioni di responsabilità del personale delle categorie B e C attribuite con atto formale degli Enti, di cui all'art. 17, comma 2, lett. i) del CCNL dell'1.4.1999, determina in una quota pari ad € 25 mensili su dodici mensilità. Detta indennità è corrisposta alle qualifiche individuate al citato articolo come modificato dall'art. 36 del CCNL del 22.1.2004.

Elenco profili:

⇒	Ufficiale d'anagrafe	Ufficiale Stato Civile	Uff. Elettorale	7 unità
⇒	Messo notificatore			N. 1 unità;

**Risorse necessarie Totale € 2.400,00**

### **5. Produttività Individuale e Collettiva ex art. 37 del CCNL 22.01.2004.**

Il fondo correlato alla corresponsione di effettivi incrementi della produttività e del miglioramento dei servizi, di cui all'art. 17, comma 2 - lettera a) -- del CCNL del 1.4.1999, è quantizzato in **€ 16.289,21** e viene utilizzato nel rispetto della seguente disciplina:

- 1) Il sistema d'incentivazione del personale si baserà sull'attuazione degli obiettivi assegnati ai servizi e per centro di responsabilità.
- 2) Le risorse disponibili vengono assegnate ai vari servizi in funzione degli obiettivi e dei programmi indicati dagli strumenti di programmazione adottati dall'Ente.
- 3) Al fine di evidenziare la valenza di un sistema di erogazione legato alla meritocrazia e al divieto di erogazione a pioggia delle indennità, si stabilisce che il premio individuale correlato alle risorse finanziarie per la produttività e il miglioramento dei servizi sarà corrisposto secondo i criteri definiti nella metodologia di valutazione vigente nell'Ente.
- 4) Nell'ambito delle risorse assegnate a ciascun servizio, ciascun responsabile, utilizzando le schede di valutazione, provvederà a valutare il personale dipendente appartenente al proprio settore;
- 5) La ripartizione degli incentivi sarà correlata alla valutazione dell'apporto individuale di ogni dipendente sul raggiungimento degli obiettivi indicati al punto 1). Prende in considerazione la responsabilità, l'impegno, la qualità della prestazione e il contributo professionale fornito relativamente ai procedimenti assegnati.
- 6) L'erogazione degli incentivi è subordinata alla verifica dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi ed il collegamento con miglioramenti apprezzabili rispetto agli esiti delle attività ordinariamente svolte;
- 7) Il Nucleo di valutazione certificherà al termine dell'esercizio in corso il grado di realizzazione complessivo degli obiettivi;
- 8) L'erogazione del premio incentivante avverrà a consuntivo e, comunque, entro il mese di febbraio dell'anno successivo;
- 9) Le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'anno successivo.

### **6. Produttività individuale ex art. 17, comma 2 – lettera g) – del CCNL del 1.4.1999.**


Il fondo correlato alla corresponsione di effettivi incrementi della produttività e del miglioramento dei servizi, di cui all'art. 17, comma 2 - lettera g) -- del CCNL del 1.4.1999, per un importo pari ad **€ 15.000,00** viene utilizzato nel rispetto della disciplina di seguito descritta.

Il Responsabile del settore competente predisporrà appositi piani di attività annuali o pluriennali individuando gli obiettivi da conseguire, la soglia minima del raggiungimento dei risultati, da cui scaturisce l'erogazione dell'incentivo individuale, e le responsabilità da assegnare. Il progetto potrà prevedere anche step di verifica ed eventuale regolamentazione in itinere.

Gli obiettivi e le responsabilità da assegnare devono discendere direttamente dalle strategie dell'Ente definite nell'ambito delle linee programmatiche formulate dall'Amministrazione comunale.


Le risorse destinate alla produttività sono finalizzate a promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia e di qualità dei servizi, pertanto deve essere individuato il personale in possesso delle specifiche professionalità richieste per le particolari attività assegnate ai servizi interessati e che contribuiscono effettivamente all'incremento di risorse finanziarie nel fondo delle risorse decentrate.

Si precisa che, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla legge n. 350/2003, le quote previste per la corresponsione dei compensi per l'incentivazione della produttività collegate alle risorse previste dall'art. 92 della legge n. 163/2006, alle risorse previste per il recupero evasione ICI, di cui all'art. 59, comma 1, lettera p), del D.lgs. n. 446/97 e dell'art. 12, comma 1 del D.l. n. 437/96, devono prevedere anche gli oneri riflessi a carico dell'ente.



**Art. 8**  
**Disposizione finale**

1. Il presente contratto integrativo decentrato annulla il precedente e tutti gli accordi risultanti in contrasto con il presente accordo.
2. Le disposizioni contenute in precedenti contratti collettivi decentrati integrativi relativamente alla parte normativa e nelle materie non disciplinate dal presente contratto conservano la propria efficacia sino alla loro sostituzione fatto salvo quanto disposto nel precedente articolo 2.
3. Per quanto non previsto dal presente contratto collettivo decentrato integrativo in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente vigenti.

Three handwritten signatures in black ink, arranged horizontally. The leftmost signature is the largest and most complex, the middle one is smaller and more stylized, and the rightmost one is the smallest and simplest.